

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI



COMMUNE DE

BRISOGNE

VARIANTE GENERALE
AL P.R.G.
IN ADEGUAMENTO AL P.T.P.

NORME DI ATTUAZIONE

AGGIORNATA ALLA VNS n.08

Scala:

Sindaco: Dott. Bruno Menabreaz

Tecnici Incaricati: Arch. Alder TONINO (coordinatore)
Dott. For. Duilio GAL
Geol. Stefano DE LEO

Collaboratori: Arch. Stefano Debernardi

Testo definitivo conforme alla deliberazione del C.C. n. 35 del 30 ottobre 2012
che ha accolto integralmente le proposte di modificazione contenute nella
Delibera di Giunta Regionale n. 1561 del 07 novembre 2014

*VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG
IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 11/1998 ED AL PTP*

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE	pag. 5
Capo I - Fonti	pag. 5
Art. 1 (Terminologia).....	pag. 5
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG).....	pag. 6
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG).....	pag. 7
Art. 4 (Contenuti del PRG).....	pag. 8
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	pag. 9
Capo II – Disposizioni generali	pag. 11
Art. 6 (Infrastrutture e servizi).....	pag. 11
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)	pag. 12
Art. 8 (Interventi urbanistico-edilizi).....	pag. 13
Art. 9 (Interventi paesaggistico-ambientali).....	pag. 15
Art. 10 (Destinazioni d’uso)	pag. 16
Art. 11 (Equilibri funzionali)	pag. 20
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di recupero).....	pag. 21
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di nuova costruzione) pag.	22
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività agro-silvo-pastorali).....	pag. 23
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività extra-agricoli).....	pag. 26
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	pag. 27
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	pag. 28
Art. 18 (Fasce di rispetto).....	pag. 29
Art. 19 (Difesa del suolo).....	pag. 30
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale)	pag. 31
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria).....	pag. 32
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	pag. 33
Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali	pag. 33
Art. 22 (Unità di paesaggio)	pag. 33
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)	pag. 34
Art. 24 (Protezione dei beni paesaggistici).....	pag. 36
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale).....	pag. 37
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)	pag. 41
Art. 27 (Percorsi storici).....	pag. 42
Capo II – Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	pag. 43
Art. 28 (Trasporti)	pag. 43
Art. 29 (Sorgenti)	pag. 44
Art. 30 (Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rus, brantse)	pag. 46
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell’energia)	pag. 47

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)	pag. 48
Art. 32bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)	pag. 49
Art. 33 (Viabilità)	pag. 50
Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)	pag. 55
Art. 35 (Gestione dei rifiuti)	pag. 56
Art. 36 (Industria e artigianato)	pag. 57
Art. 37 (Postazioni e stazioni radioelettriche e di radio telecomunicazione)	pag. 58
Art. 38 (Cimitero comunale)	pag. 60
Art. 39 (Attrezzature turistiche - Attività ricreative e sportive in ambiente naturale)	pag. 61
Capo III - Tutela e valorizzazione naturalistica	pag. 62
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	pag. 62
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)	pag. 64
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)	pag. 65
Capo IV – Zonizzazione, servizi e viabilità	pag. 66
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)	pag. 66
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)	pag. 71
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)	pag. 73
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)	pag. 74
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)	pag. 76
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)	pag. 78
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)	pag. 80
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)	pag. 81
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)	pag. 83
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)	pag. 84
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)	pag. 85
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)	pag. 86
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)	pag. 87
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)	pag. 89
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)	pag. 90
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle Zone di tipo E)	pag. 91
Art. 59 (Beni strumentali all’attività agricola – Strutture pertinenziali - Serre)	pag. 92
Art. 60 (Sottozone di tipo F)	pag. 95
Art. 61 (Aree destinate a servizi)	pag. 96
Art. 62 (Riqualficazione delle fasce edificate lungo le tratte stradali)	pag. 97
Capo V – Ambiti inedificabili	pag. 98
Art. 63 (Aree boscate)	pag. 98
Art. 64 (Zone umide e laghi)	pag. 99
Art. 65 (Terreni sedi di frane)	pag. 100
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)	pag. 101
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	pag. 102
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)	pag. 103

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....pag. 104

Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto)pag. 104

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni).....pag. 105

Art. 71 (Poteri di deroga).....pag. 106

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Capo I- FONTI

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati, con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 11 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i.;
 - b) NTA = Norme di Attuazione del PRG ai sensi dell'art. 12, comma 4, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi dell'art. 48 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - d) NA = Apposita Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b), della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 53 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP= Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico;
 - h) PTA = Piano di tutela della acque ai sensi del d.lgs. 152/1999, art. 44;
 - i) PST = Programma di Sviluppo Turistico ai sensi dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1998;
 - j) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, l. 11 maggio 1999, n. 1/99
 - k) scia = segnalazione certificata di inizio attività della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - l) pdc = permesso di costruire, l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - m) l. = legge dello Stato;
 - n) l.r. = legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - o) d.lgs. = decreto legislativo;
 - p) D.P.R. = decreto Presidente della Repubblica;
 - q) d.m. = decreto ministeriale;
 - r) s.m.i. = successive modificazioni e integrazioni;
 - s) d.g.r. = deliberazione della Giunta regionale;
 - t) R.D. = regio decreto.

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano distintamente le diverse sottozone tenuto conto del sistema ambientale che le ricomprende e delle prescrizioni di cui alle Norme per settori della NAPTP.
2. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili alla realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali di cui al Capo II, Titolo I, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, le disposizioni riguardanti:
 - a) la sottozona nella quale è ubicato l'immobile interessato e le prescrizioni urbanistiche;
 - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt. da 44 a 60;
 - c) l'appartenenza o meno dell'immobile a una o più aree di cui agli artt. da 61 a 67;
 - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16;
 - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle infrastrutture di cui alla lettera e);
 - g) gli ambiti inedificabili e le relative prescrizioni di cui agli artt. da 63 a 68;
 - h) la verifica del rispetto delle prescrizioni indicate nelle tabelle prescrittive delle NTA.
3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le note e gli NB in calce alle Tabelle prescrittive costituiscono indicazioni prescrittive e la loro modificazione comporta variante al PRG.

Art. 3 (Piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico - PRG)

- 1.** Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art.11, comma 1, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i., "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta".
- 2.** Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

- 1.** I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dall'art. 12, commi 1, 2, 3, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i., e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II - Norme per parti di territorio - e TITOLO III - Norme per settori.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati:

a) R Relazione (comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale)

b) Cartografia motivazionale:

- M1a - Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:10.000;
- M1b - Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:5.000;

M2a - Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:10.000;

M2b - Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:5.000;

M3a - Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:10.000;

M3b - Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:5.000 ;

M4a - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:10.000;

M4b - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000;

M5a - Carta dei vincoli - Art. 142, D.lgs. 42/2004 - scala 1:10.000;

M5b - Carta dei vincoli - Art. 142, D.lgs. 42/2004 - scala 5.000;

c) Cartografia prescrittiva:

P1 1.1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000;

P1 1.2 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000;

P1 1.3 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000;

P1 2.1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:2.000;

P1 2.2 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:2.000;

P1 2.3 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:2.000;

P1 2.4 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:2.000;

P2 1.1 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:5.000;

P2 1.2 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:5.000;

P2 1.3 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:5.000;

P2 2.1 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:2.000;

P2 2.2 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:2.000;

P2 2.3 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:2.000;

P2 2.4 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:2.000;

- P3 1.1 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000;
- P3 1.2 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000;
- P3 1.3 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000;
- P3 2.1 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000;
- P3 2.2 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000;
- P3 2.3 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000;
- P3 2.4 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000;

- P4 1.1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000;
- P4 1.2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000;
- P4 1.3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000;
- P4 2.1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000;
- P4 2.2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000;
- P4 2.3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000;
- P4 2.4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000;
- P4 3.1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse Ac Grand Brissogne, Ae6 Chesalet, Ae7 Luin;
- P4 3.2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - Ae1* Petit Pollein, Ae2* Pallu Dessous, Ae3* Pallu - Ae4 - Chaney, Ae5* Ayettes, Ae19* Pallu du Milieu;
- P4 3.3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse Ad Neyran, Ae11 - Établoz Blanchet, Ae12* Établoz, Ae17 Neyran Dessous;
- P4 3.4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse Ae8 Primaz, Ae9 Capoluogo, Ae10* Vaud, Ae13* Le Moulin;
- P4 3.5 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse Ae14 Truchet, Ae15 Bruchet, Ae16 Fassoulaz, Ae18 - Grand Fauve.

d) Cartografia e NTA degli ambiti inedificabili (scale diverse)

e) NTA Norme di attuazione

f) NTA Tabelle prescrittive

2. Qualora gli elementi rappresentati nella base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, l'incoerenza sarà superata mediante l'aggiornamento catastale ovvero la produzione di documentazione tecnica atta a dimostrare l'effettivo stato di fatto.

Capo II- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale del 24 marzo 1999, n. 517/XI, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità ed a porre in relazione fra loro due o più territori comunali.
2. Le infrastrutture ed i servizi possono presentare rilevanza locale o regionale. I **servizi di rilevanza regionale** sono ricompresi nelle sottozone Fa1* L' Île Blonde, Fa2* Les Îles, Fa3* Les Îles, Eh6 Campi sport popolari, nonché in diverse sottozone di fondovalle relativamente al percorso ciclopedonale che si sviluppa sul lungofiume; i **servizi di rilevanza locale**, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C, D ed E, sono ricompresi nelle sottozone Fb1* Campo sportivo Les Iles, Fb2* Le Clapey, Fb3* Pâcou, Fb4* Municipio Primaz, Fb5 Cimitero, Fb6* Les Îles.
3. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente all'insediabilità in atto e prevista, qualora:
 - a) l'acquedotto sia capace di fornire litri 350 per abitante al giorno;
 - b) il sistema di trattamenti dei reflui sia capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge, sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) l'accessibilità sia assicurata mediante viabilità pubblica o strade di accesso di cui all'art. 33 delle presenti norme.
4. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23 della lr 11/1998 e smi, relativamente a:
 - a) per la sanità: assistenza agli anziani (micro comunità, centro diurno), assistenza all'infanzia;
 - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per gli elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
 - c) per l'istruzione: scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media;
 - d) per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive), e simili;
 - e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - f) per l'amministrazione: uffici comunali e della Comunità montana, cimitero;
 - g) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche), e simili.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui agli artt. 49 e 50 della l.r. 11/1998 e s.m.i., dell'apposita normativa di attuazione di cui all'art. 52, comma 2, della legge suddetta relativamente alle sottozone di tipo A, di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui all'art. 51 della legge medesima.
2. Le presenti Norme di attuazione individuano i casi in cui è ammesso il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.

Art. 8 (Interventi urbanistico-edilizi)

1. Gli interventi urbanistico-edilizi inerenti alle sottozone di tipo A sono definiti dalla normativa regionale (DGR del 26 luglio 1999 n. 2515, disposizione attuativa della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i) e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi.

2. Per le altre sottozone territoriali gli interventi urbanistico-edilizi sono così definiti:
 - a) interventi di **recupero** di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo Unico in materia Edilizia” e della Deliberazione della Giunta Regionale 17/04/1999 n. 2515 comprendenti:
 - 1) manutenzione ordinaria;
 - 2) manutenzione straordinaria;
 - 3) restauro e risanamento conservativo;
 - 4) ristrutturazione edilizia;

 - b) interventi di **nuova costruzione** ai sensi del D.P.R. 380/2001 non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono da considerarsi tali:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi ed infrastrutturali fuori terra od interrati ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 - 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
 - 4) l’installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione;
 - 5) l’installazione di prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - 6) gli interventi pertinenziali di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
 - 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto che comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;

 - c) interventi di **ristrutturazione urbanistica** ai sensi del D.P.R. 380/2001;

 - d) interventi di **demolizione** totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti;

 - e) **altri interventi**:

- 1) il mutamento della destinazione d'uso di immobili ai sensi degli artt. 73 e 74 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i., secondo le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna sottozona e senza opere;
- 2) la ristrutturazione e riconversione di fabbricati od impianti a destinazione industriale od artigianale di cui all'art. 69, commi 3 e 4, della l.r. 11/1998 e s.m.i.,
- 3) la rilocalizzazione ai sensi delle NAPTP, art. 25, comma 4; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui all'art. 69, comma 5, della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
- 4) la demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con gli ampliamenti ammessi;
- 5) gli interventi di cui art. 61, comma 1, lettere da b) ad r), della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i. per quanto non rientranti nelle precedenti categorie d'intervento;
- 6) gli interventi di ripristino sui fabbricati diroccati censiti nelle mappe d'impianto del nuovo catasto terreni alle stesse condizioni stabilite dall'art. 52, comma 4, lettera e), della l.r. 11/1998 e s.m.i.

Art. 9 (Interventi paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi paesaggistico-ambientali sono, pure a titolo non esaustivo, i seguenti:
 - a) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a m² 5.000;
 - b) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m² 50.000¹;
 - c) modificazioni in misura superiore a m² 10.000 alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg;
 - d) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva oltre ha 5;
 - e) dissodamenti oltre ha 5;
 - f) serre oltre m² 1.000.

2. L'attuazione degli interventi paesaggistico-ambientali va attuata tramite piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati ai sensi del PTP.

¹ NAPTP, art, 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali

Art. 10 (Destinazioni d'uso)

1. Le categorie di usi ed attività di cui all'art. 73 della l.r. n. 11/1998 e s.m.i. sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi seguenti.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a1) conservazione ed osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - a2) turismo a piedi, a cavallo od in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) attività zootecniche con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b2) attività zootecniche con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b3) attività vitivinicole con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b4) attività vitivinicole con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b5) attività frutticole con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b6) attività frutticole con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b7) attività inerenti alle colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b8) attività inerenti alle colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b11) altre attività quali le attività florovivaistiche ed altre colture specializzate con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non

- implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
- b12) altre attività quali le attività florovivaistiche ed altre colture specializzate con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b13) attività apistiche con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b14) attività apistiche con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b15) attività di castanicoltura con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b16) attività di castanicoltura con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b17) attività selvicolturali di conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco, con i relativi servizi ed abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b18) attività selvicolturali di conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco, con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b19) attività selvicolturali con usi turistico-ricreativi con i relativi servizi ed abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b20) attività selvicolturali con usi turistico-ricreativi con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b21) attività selvicolturali con attività pastorizie con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b22) attività selvicolturali con attività pastorizie con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b23) centri di turismo equestre;
 - b24) agriturismi.
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.

5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale;
 - d2) bed and breakfast.
6. La destinazione ad abitazione temporanea (dbis1) ricomprendendo unicamente tale sottocategoria.
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali od industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale;
 - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
 - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
 - e6) edifici destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio.
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- f1) esercizi di vicinato;
 - f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni;
 - f3) commercio su aree pubbliche.
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) alberghi;
 - g2) residenze turistico-alberghiere;
 - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs) ;
 - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
 - g9) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
 - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
 - g11) sosta temporanea autocaravan;
 - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza;
 - g13) albergo diffuso.
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi o non soggette a rischio di incidente rilevante;
 - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi e soggette a rischio di incidente rilevante.
- 11.** La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i), si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- i1) grandi strutture di vendita;
 - i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.
- 12.** La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti apposite infrastrutture o spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi (l), si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- l1) impianti sportivi coperti;
 - l2) impianti sportivi all'aperto;
 - l3) impianti per pubblici spettacoli;
 - l4) impianti di trasporto a fune;
 - l5) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, pista ciclabile;
 - l6) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti apposite infrastrutture o spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi.
- 13.** La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m3) impianti di radio telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
 - m4) altri impianti di radio-telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
 - m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i., attengono ai seguenti aspetti:
 - a) servizi ed infrastrutture di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 16.

2. Gli equilibri funzionali definiti agli artt. 12 e 13 sono verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze ed annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di recupero)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d'uso sono attuabili senza condizioni, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso e di ristrutturazione edilizia sono assentibili a condizione che la sottozona, con esclusione di quelle di tipo E, sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nelle sottozone di tipo E gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati alla presenza di accesso pedonale, acquedotto pubblico o privato e sistema di smaltimento dei reflui rispondente alla vigente normativa in merito.
3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica delle sottozone di tipo Db sono subordinati alla creazione di una superficie attrezzata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggio, individuata mediante il relativo PUD e non inferiore al 20% della superficie territoriale.
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi industriali ed artigianali, oltre a quanto indicato nel comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, di adeguate derivazioni dalle strade principali e parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne sia esterne;
 - b) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - c) aree verdi alberate pari ad un decimo della superficie territoriale;
 - d) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti e materie prime.

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di nuova costruzione)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, il richiedente il permesso di costruire potrà provvedere all'esecuzione diretta delle infrastrutture carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani sono subordinati, oltre a quanto indicato al comma 1, alla creazione di una superficie attrezzata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggio in misura non inferiore al 20% della superficie territoriale. Per la sola sottozona Db2 è prevista l'attuazione mediante PUD.
4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigianali, oltre a quanto indicato nel comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita – per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante - di adeguate derivazioni dalle strade principali e parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne sia esterne;
 - b) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - c) aree verdi alberate pari ad un decimo della superficie territoriale;
 - d) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti e materie prime.
5. La dotazione di parcheggi e aree verdi per gli interventi di nuova costruzione all'interno delle sottozone di tipo B e C sono indicate rispettivamente agli articoli 46 e 47 delle NTA.

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività agro-silvo-pastorali)

1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni² di seguito indicate, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili:
 - a) sia acquisito il giudizio di razionalità³ ;
 - b) il dimensionamento sia effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale di cui alla tavola richiamata all'art. 26, comma 3;
 - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di 850 U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito per tutto il territorio comunale. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche operanti sul territorio comunale da almeno tre anni.

2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
 - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità.

3. Il permesso di costruire a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinato alla produzione e alla trascrizione di atto pubblico di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni venti⁴.

4. Nelle zone di tipo E:
 - sui fabbricati agro-silvo-pastorali concessionati dopo la data del 07 luglio 1984 non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione;
 - sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945 è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza;
 - sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più idonei all'uso agricolo concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente del terreno sistemato inferiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso

² NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

³ Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura con riferimento agli standard costruttivi approvati dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i..

⁴ NAPTP, art. 26, comma 8

da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza;

- sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più idonei all'uso agricolo concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza alle seguenti condizioni:

a) Per tali fabbricati il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato alla redazione di uno studio sul comprensorio agricolo, redatto da un tecnico di settore abilitato, in cui sono inseriti i fabbricati e la cui estensione territoriale sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura.

b) I contenuti minimi di tale studio sono i seguenti:

- individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
- individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti;
- individuazione del/degli edificio/i suscettibili di trasformazione;
- motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo;
- confronto con la normativa di PRG;
- evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie.

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alla strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica e tutela del paesaggio, nel caso in cui sussista il vincolo paesaggistico affinché esprimano il loro parere. Per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui all'art. 12 delle presenti NTA.

5. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) inferiori a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 m³, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio.
6. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) con volumetria superiore a 300 m³, non più idonei all'uso agricolo, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che sia redatto lo studio sul comprensorio agricolo di cui al comma 4, lettera d), punti 1 e 2.
7. Per le strutture ricettive agrituristiche non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n.11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso in cui la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

8. Nelle sottozone di tipo A, B, C, D ed F la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.

I fabbricati di volume superiore ai 600 m³ dovranno:

- ridurre la loro dimensione adeguandosi all'indice di sottozona;
- attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.

9. Il cambiamento di destinazione d'uso dei precedenti commi sarà attuabile fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 15 (Equilibri funzionali ad usi ed attività extra-agricoli)

1. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi ed attività industriali ed artigiani sono attuabili alle condizioni di seguito indicate, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti nel territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale.
2. Le nuove abitazioni temporanee di cui all'art. 10, comma 6 sono assentibili esclusivamente nelle sottozone di tipo Ba.
3. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d1), qualora non sia superato il rapporto massimo pari ad **1/1** tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento all'intero territorio comunale.
4. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g1) e g2), prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti, in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto.

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Qualora alla fine del primo anno immediatamente successivo alla data di approvazione della variante sostanziale di adeguamento alla l.r. 11/98 e s.m.i. ed al PTP, così come pure alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento ai permessi di costruire assentiti ed alle denunce d'inizio attività presentate, il rapporto massimo di cui all'art. 15, comma 3, sia stato superato, non possono essere assentite ulteriori permessi di costruire per nuove abitazioni permanenti o principali fino a quando non sia stato colmato il deficit relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Il mancato inizio ovvero la mancata ultimazione dei lavori entro i termini fissati dal titolo abilitativo per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori permessi di costruire per nuove abitazioni o principali fintantoché non venga, rispettivamente, iniziato od ultimato un intervento avente uguali finalità e superficie urbanistica almeno pari a quello non iniziato ovvero non ultimato nei termini.
3. Sulle istanze relative a nuove abitazioni permanenti o principali per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentito il permesso di costruire, il Sindaco sospende ogni determinazione fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori permessi di costruire per nuove abitazioni permanenti o principali; le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
4. Ai soli fini del rispetto degli equilibri funzionali, sono assentiti, anche in data successiva alla scadenza dell'anno, i permessi di costruire le cui istanze siano pervenute al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'anno medesimo.
5. Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
6. Si prescinde dalla verifica del rapporto di cui al comma 1 nei casi di permessi di costruire per interventi di nuova edificazione inerenti all'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dall'art. 49, comma 2, lettera d), della l.r. 11/1998 e s.m.i.
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dall'art. 67, comma 2, della l.r. 11/1998 e s.m.i.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritti ulteriori convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto sono indicate al Titolo II, Capo II - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica delle NTA.
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla l.r. 6 aprile 1998 e s.m.i., n. 11, Titolo V, Capo II e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) stazioni di servizio per l'erogazione di carburanti e le relative strutture;
 - b) recinzioni alla distanza di legge dal bordo della carreggiata e purché non siano d'ostacolo alla visibilità dei percorsi stradali, delle diramazioni viarie, delle curve, delle aree di sosta e di quant'altro attinente alla viabilità;
 - c) parcheggi di superficie;
 - d) pensiline d'ingresso ad edifici e nell'accesso attraverso la recinzione;
 - e) accessi ai fondi, passi carrabili, rampe veicolari a servizio delle attrezzature interne di parcheggio purché non pregiudichino eventuali e possibili allargamenti della sede stradale.
 - f) percorsi pedonali ciclabili;
 - g) sistemazioni a verde e messa a dimora di alberature purché anch'esse non di ostacolo alla visibilità dai percorsi stradali: saranno osservate per tali sistemazioni le distanze stabilite da leggi e regolamenti;
 - h) attrezzature per esterni da giardino; gazebo in legno o ferro purché rimovibili;
 - i) manufatti comunali per la raccolta rifiuti, per attese protette nei punti di fermata dei mezzi pubblici di trasporto nonché per altre necessità pubbliche;
 - j) installazione di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc, fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4, e degli artt. 35, 36, 37 della l.r.11/98 e s.m.i. Sono consentiti, verificato il grado di funzionalità delle infrastrutture e l'adeguatezza del livello di sicurezza così conseguito in relazione all'uso ed alla destinazione delle infrastrutture e degli insediamenti, i seguenti interventi:
 - a) pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile; in ogni caso, gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza nelle aree adiacenti⁵.

2. In tutto il territorio comunale si seguono le seguenti modalità esecutive negli interventi di edificazione:
 - a) le superfici di terreno denudate artificialmente o a seguito di eventi calamitosi devono essere rinverdate, dovunque sia possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; deve essere favorito l'inerbimento delle superfici artificiali non edificate mediante specie perenni locali a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile;
 - c) il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive basate sulle migliori tecniche disponibili;
 - d) gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.

3. Le acque superficiali di qualunque tipo, ad eccezione di quelle destinate all'irrigazione, captate, deviate o raccolte all'interno di opere artificiali, dovranno essere restituite all'interno di strutture naturali o artificiali idonee per tipologia e portata, curando di evitarne la dispersione su pendii aperti con modalità tali da consentire la formazione di erosioni, dilavamenti o colamenti.

⁵ art. 36 della l.r.11/98.

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale)

1. Il territorio comunale è interessato dai seguenti strumenti attuativi del PTP:
 - a) progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR 2 – Piana di Aosta;
 - b) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 1 – Fascia della Doire Baltée;
 - c) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 2 - Fascia dell'*envers*;
 - d) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 3 – Sistema dei castelli;
 - e) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 6 – Alte vie e altri itinerari escursionistici.

2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/98 e s.m.i.

Art. 21 (Perequazione urbanistica⁶ e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse, purché si tratti di aree a queste contigue e ricomprese nella medesima sottozona, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime dai confini previste dalle presenti norme, dalle strade e dalle costruzioni, sino a raggiungere una densità fondiaria edilizia massima nell'area di utilizzazione (Imax) pari a **due volte** quella ammessa in via ordinaria (I) nella sottozona in cui si trovano.
2. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi ed infrastrutture puntuali ed a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua e ricompresa nella medesima sottozona, fino a raggiungere la densità fondiaria pari a non più di **due volte** quella ammessa in via ordinaria nella sottozona stessa e nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime dal confine, dalle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area non può prescindere dalla contiguità dei fondi.
4. Per area contigua, di cui ai commi 2 e 3, si intende una porzione di territorio che confini fisicamente con l'area interessata, anche per un piccolo tratto, o facente parte di un mappale originariamente confinante con l'area interessata, ma attualmente separato fisicamente per la realizzazione di servizi o viabilità pubblica
5. Nel caso in cui il trasferimento della capacità edificatoria non sia attuabile tra lotti contigui, essa potrà essere ammessa, all'interno della stessa sottozona, tramite la predisposizione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD) che dovrà stabilire la densità fondiaria tenendo conto di quella massima esistente o di quella delle sottozone adiacenti.

⁶ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale, ai sensi del PTP, sono rappresentate nelle “Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali” e nelle “carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano le medesime, come risultanti nelle schede del PTP relative alle seguenti unità locali:
 - a) Unità 11 - Aosta;
 - b) Unità 16 - Fondovalle della Doire Baltée da Saint-Marcel a Pontey;
 - c) Unità 17 - Versanti all’*envers* della Doire Baltée tra Aosta e Saint-Vincent.

2. Le unità di paesaggio rappresentate nelle carte di cui sopra comprendono i seguenti tipi di paesaggio:
 - a) Paesaggi e conche d’alta quota:
AC - vette, conche e laghi in quota del Mont Emilius e della Becca di Nona
 - b) Paesaggio di valloni in forte pendenza:
VF - vallon des Laures in forte pendenza, con laghi di testata;
 - c) Paesaggi di pendio insediato:
IP - Insediamento di Neyran su terrazza e conoidi dell’*envers*;
 - d) Paesaggi dei conoidi insediati:
IF - Conoidi insediati all’*envers* (Neyran e terrazzo di Brissogne);
 - e) Paesaggi urbani:
UU – nodi infrastrutturali e grandi aree spliateate

3. Le determinazioni urbanistiche del PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali ed ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore ed i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e la valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Le “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” evidenziano le seguenti componenti strutturali del paesaggio individuate dal PTP:
 - a) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:
 - ville: Grand Brissogne;
 - villages: Neyran Dessus;
 - hameaux: Ayettes – Bruchet – Chesalet – Établoz – Fassoulaz – Grand Fauve – Luin – Le Moulin – Neyran Dessous – Pallu Dessus – Petit Pollen – Primaz – Val – Capoluogo – Chaney – Pallu Dessous – Pallu du Milieu – Truchet;
 - b) beni culturali isolati di rilevanza minore:
 - Château de Brissogne;
 - Chiesa parrocchiale;
 - Miniera a Grammonanche;
 - c) i percorsi storici:
 - sentiero tra Établoz e Pallu (Ru Seigneur);
 - sentiero Pouyet - Primaz - Luin - Laures;
 - sentiero: Pallu - Chesallet - Grand Brissogne;
 - sentiero Le Moulin - Bruchet - La Lovatère;
 - d) le aree archeologiche:
 - insediamento dell'età del bronzo ferro;
 - masso con coppelle;
 - Santa Caterina e Castello;
 - e) aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario:
 - area di pertinenza dei laghi: Lac des Laures, Lac Long, Lac Jacquin , Lac d'en Haut;
 - altre aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale e documentario: Château de Brissogne.
2. Le carte di cui al comma 1 evidenziano le seguenti componenti strutturali del paesaggio individuate dal Comune:
 - a) i torrenti: Des Laures, Du Grand Val, Du Val Moudzou, Meyes, de la Val Genisse;
 - b) le cascate: sul torrente Des Laures;
 - c) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, hameaux: Pallu du Milieu, Pallu Dessous, Truchet, Établoz Blanchet, Capoluogo e Chaney;
 - d) le visuali particolari: dall'autostrada verso le vette circostanti, dalla strada regionale per Grand Brissogne in prossimità di Fassoulaz verso la torre del Château de Brissogne, la chiesa parrocchiale e la cappella della Vierge de Turille, da Neyran Dessous verso il versante del monte Emilus, dal tezzazzo di Grand Brissogne verso il fondovalle;
 - e) i monumenti ed i documenti: edifici e cappelle comprese nelle sottozone di tipo A, la cappella della Vierge de Turille e i piccoli santuari.

3. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui ai commi precedenti è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità.
4. Le opere funzionalmente necessarie alla manutenzione idraulica dei canali irrigui, dei rûs, delle "brantse", ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica; i principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e l'adeguata segnaletica.
5. Nell'ambito della riorganizzazione, anche gestionale, e del potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani, deve essere garantita la valorizzazione degli abbeveratoi e dei fontanili tradizionali che presentino struttura in lastre di pietra o elementi caratteristici.
6. Le componenti strutturali del paesaggio di cui ai commi 1 e 2 devono essere tutelate mediante specifici interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione al fine di consentirne una fruizione a scopi turistico-culturali.
7. In conformità a contenuti dell'art. 36 - comma 5 - delle N.A. del P.T.P., in generale, gli interventi di recupero devono assicurare il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare ogni alterazione degli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato.

Art. 24 (Protezione dei beni paesaggistici)

1. Nelle tavole “M5 - Carta dei vincoli - art. 142, D.lgs. 42/2004”, sono evidenziate le aree di interesse paesaggistico presenti nel territorio comunale assoggettate alla tutela del decreto legislativo citato.
2. La disciplina di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi disciplinati dall'art. 142, commi 2 e 3, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 – Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali e nelle tavole prescrittive P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.

Tali beni sono di seguito elencati:

a) monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo:

- Château de Brissogne;
- Cimitero monumentale in Frazione Primaz, adiacente alla Chiesa parrocchiale;
- Chiesa parrocchiale.

Nelle more della puntuale classificazione sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98 quali:

- castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;
- reperti archeologici;
- ponti antichi e strutture viarie antiche;
- edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane, al Parco o altri enti e istituti legalmente riconosciuti la cui edificazione risale ad oltre 70 anni;

b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione in attesa della quale sono documento (cat. B) tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98 quali:

- rascard, grenier;
- edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, scuole, fontanili⁷ e lavatoi);
- edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all’attività estrattiva, centrali idroelettriche);
- edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici;

c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. Dc) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di

⁷ Così come individuati al comma 6 del presente articolo

classificazione, in attesa della quale tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle sottozone di tipo "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alla precedente lettera b), sono riconosciuti come fabbricati storici tradizionali e cautelativamente sono classificati edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (cat. C) o, nel caso in cui presentassero dei dissesti statici, edifici diroccati assimilabili ad edifici di pregio per il valore intrinseco (cat. Dc).

Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del presente comma, qualsiasi intervento dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici ed architettonici e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione⁸.

Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del presente comma, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione⁹; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola Amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di paesaggio, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito tutelato o gravasse su questo la necessità di parere a seguito di specifiche leggi regionali¹⁰.

2. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e le relative aree di particolare interesse FI¹¹, qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali¹², nonché alle disposizioni delle NAPTP¹³, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere:
 - a) ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - e) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
 - f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche.

3. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché

⁸ Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 2 e 2bis

⁹ Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5

¹⁰ Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 e Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24

¹¹ Si rimanda anche al successivo articolo 26

¹² D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

¹³ NAPTP art. 37 ,comma 3.

abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi¹⁴.

4. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) afferenti a specifiche leggi regionali¹⁵, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni storico artistici ed architettonici e paesaggistici.
Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dai successivi commi 9, 10 e 11.
5. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1 sono inedificabili: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo eliminazione ritenuta opportuna dal Comune o dalle competenti strutture regionali di tutela, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
6. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali antecedenti al 1945, in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni storico artistici ed architettonici.
7. In generale per gli edifici di cui al punto c) del comma 1 si adotteranno le disposizioni di cui ai successivi commi.
8. Un sottotetto esistente, se non ha già preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta per un piano residenziale, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile.
9. L'ampliamento in elevazione deve comunque essere contenuto nel minimo indispensabile ed anche solo limitato all'appoggio della copertura o al colmo di essa.
10. Gli ampliamenti in elevazione dovranno essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti. Saranno comunque esclusi per gli edifici di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1.
11. I progetti edilizi devono comunque rispettare le seguenti modalità:
 - a) utilizzazione delle esistenti strutture portanti interne ed esterne. Ove tali strutture debbano essere integrate per effettuazione degli ampliamenti previsti nel presente articolo o per ripristinare apparecchiature murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;
 - b) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di porzioni di fabbricato totalmente in legno non può, di norma, comportare lo smembramento delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di

¹⁴ NAPTP art. 37, comma 4.

¹⁵ l.r. n. 24 del 2009 e l.r. n. 26 del 2012

- rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;
- c) ove negli edifici oggetto dell'intervento siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza falsificazione delle parti mancanti.
- 12.** Sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
- 13.** Sui bassi fabbricati accessori, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalla Commissione Edilizia o dalle competenti strutture regionali di tutela negli ambiti sottoposti a vincolo, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e adeguamento tipologico.
- 14.** Sugli edifici diroccati e sui ruderi presenti in aree esterne alle sottozone A, si opererà con le modalità delle analoghe strutture delle sottozone A (successivo art. 44, comma 6, lettere d) ed e)).
Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o comunque presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario conseguire il preventivo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di beni architettonici o paesaggistici.
Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge. Per quanto attiene alle altezze minime ed alle superfici dei locali si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione¹⁶.
- 15.** Sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 e classificati di pregio storico architettonico e ambientale, oltre alla manutenzione, al restauro e al risanamento conservativo, è ammessa la sola ristrutturazione interna, con limitazioni atte a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
- a) le volte;
 - b) gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - c) i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
 - d) i forni o le macine ad uso privato;
 - e) gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
 - f) le teste di camino e camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - g) l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
 - h) qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
- 16.** Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge¹⁷.

¹⁶ Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5.

¹⁷ L.R. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6.

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole *P1 (Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali)* e *P4 (Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG)*.
2. Per le aree di cui al comma 1, si applicano in generale le norme di tutela vigenti¹⁸.
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti, documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
4. Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia dei beni archeologici:
 - Areale di pertinenza del castello di Brissogne (XIII secolo)
 - Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale intitolata a Santa Caterina (XIV secolo).
5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le are F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.

¹⁸ D. Lgs n. 42/2004 ; l.r. n. 56/1983; art. 40 NAPTP

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle P1 - “*Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*” ed elencati all’art. 23.
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare significative interruzioni o sostanziali modificazioni sia al tracciato sia ai rispettivi elementi architettonici e tipologici.
3. I progetti di intervento che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi trasformativi che possano interferire con i percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale.
5. Al fine di salvaguardare i percorsi storici individuati nelle P1 - “*Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*”, devono essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell’area d’intervento.

Capo II- ELEMENTI, USI ED ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA

Art. 28 (Trasporti)

1. Nella “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono indicati gli interventi diretti alla riqualificazione della viabilità ordinaria e all’individuazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali.

Art. 29 (Sorgenti)

1. Nella “*Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano a cui si rimanda inoltre per le norme d’uso generali.
2. **Le zone di tutela assoluta** delle risorse idriche devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio della risorsa stessa; l’accesso alle opere di presa e ai pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. Nelle zone di rispetto opera la disciplina prevista dalla relativa legislazione; l’esecuzione degli interventi realizzabili ricadenti in tali zone deve essere preceduta da adeguati approfondimenti relativi alla dinamica del flusso di alimentazione dell’emergenza idrica; lo studio definisce la compatibilità dell’intervento previsto con la salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti¹⁹:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) concimazione per irrigazione;
 - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - f) aree cimiteriali;
 - g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - i) gestione di rifiuti;
 - j) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli ;
 - l) pozzi perdenti;
 - m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente individuata²⁰;
 - n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame²¹;
 - o) usi e attività non compresi alle lettere precedenti, che possono determinare centri di pericolo per l’utilizzo delle acque per il consumo umano²²

¹⁹ Comma 4, art. 94, d. leg.vo 3 aprile 2006, n. 152.

²⁰ Comma 5, art. 21, d. leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal d.leg.vo 18 agosto 2000.

²¹ Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b).

²² Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c).

4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, art. 94 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovranno adottare tutte le misure necessarie per il loro allontanamento dalla zona di rispetto e, in subordine, per la loro messa in sicurezza.
5. La compatibilità di insediamenti ed attività attualmente esistenti all'interno della zona di rispetto e di protezione delle opere di captazione deve essere verificata mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; lo studio deve individuare la perimetrazione delle fasce di rispetto ristretta e allargata seguendo criteri geologici, idrogeologici e non geometrici, al fine di individuare gli eventuali interventi di salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile.
6. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche ed i contenuti degli specifici piani di utilizzazione.
7. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica delle disposizioni di cui al comma 3; la verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio dell'attività.
8. Nelle zone di protezione, corrispondenti al bacino imbrifero ai sensi della DC n. 792/XI del 28 luglio 1999 od al bacino idrografico ai sensi delle NAPTP, art. 35, comma 9, da individuarsi con apposito studio idrogeologico, opera la disciplina di legge.
9. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, della l.r. 11/98 e s.m.i.

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

1. Per i corsi d'acqua per i quali non opera la disciplina di cui al successivo art. 66, si applicano le disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
2. Fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al RD 523/1904, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono fissate dal PTA.
 - a) Lungo la Dora Baltea e tutti i corpi idrici – classificati o non classificati – va rispettata una fascia di inedificabilità pari a 20 metri e a 30 metri per la Dora Baltea.²³
 - b) Laddove vi siano alberi lungo i fiumi o torrenti, essi dovranno essere conservati, così come, laddove vi siano destinazioni ad uso agricolo del suolo lungo i corsi d'acqua, le stesse potranno essere mantenute a condizione che restino oltre i 15 metri dalla sponda dei torrenti²⁴.
3. Ai lati dei canali artificiali e delle vasche di carico a cielo libero è stabilita una fascia di protezione non inferiore a m 2,50 dalla sponda del canale o dal perimetro delle vasche; tale fascia è inedificabile ed è destinata esclusivamente all'effettuazione della manutenzione dell'opera stessa e della sua messa in sicurezza.
4. Tale disciplina non si applica qualora siano previsti interventi modificativi delle infrastrutture medesime volti ad eliminare la condizione di cielo libero.

²³ Art. 43, comma 1, NTA del Piano di Tutela delle Acque

²⁴ Art. 43, comma 3, NTA del Piano di Tutela delle Acque

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone, è ammessa:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione del gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi impianti idroelettrici; ai sensi del T.U. 1775/1933 sono ritenute grandi derivazioni quelle che hanno una potenza superiore ai 3.000 kW;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici e eolici.
 - d) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione e media tensione.

2. Nel territorio comunale è richiesta:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto dell'energia elettrica a bassa tensione preferibilmente con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nei siti di specifico interesse naturalistico, nei punti panoramici e nelle sottozone di tipo A. Sono escluse da tale richiesta le linee di trasporto dell'energia elettrica a bassa tensione lungo i percorsi storici;
 - b) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate;
 - c) la mitigazione visiva, nelle sottozone di tipo A, degli impianti per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili di tipo individuale, rendendo le apparecchiature omogenee ai normali elementi costruttivi (i pannelli sulle coperture dovranno essere inseriti all'interno del manto di copertura e quindi a filo della superficie esterna del manto stesso senza rilevanti parti visivamente emergenti, oppure appoggiati a muri contro terra o a terrazzamenti, ecc...) così da limitarne l'impatto visivo;
 - d) per la realizzazione, nelle sottozone di tipo A, di impianti per l'utilizzo delle energie rinnovabili di tipo collettivo con concentrazione delle fonti di accumulo/trasformazione, una localizzazione a margine degli abitati, in aree accuratamente individuate, in modo tale da risultare, per quanto possibile, defilate e di secondo piano rispetto alla frazione e ai coni di visuale privilegiati;

3. Gli interventi non devono coinvolgere edifici classificati dal PRG "*monumento*" o "*documento*"; gli interventi che interessano edifici classificati "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" non devono pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la leggibilità delle loro caratteristiche storico architettoniche²⁵.

4. Gli impianti eolici non sono ammessi all'interno delle aree di interesse paesistico e in prossimità delle sottozone di tipo A²⁶.

²⁵ D.lgs. del 22/04/2004

²⁶ DGR n. 9/2011 del 5/01/2011

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nella “*Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*” sono indicate le reti fognarie, gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione; i progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti ed impianti devono tenere conto degli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 22, nonché delle leggi e dei piani di settore.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite come segue:
 - a) per gli impianti di depurazione: m 100,00;
 - b) per le fosse di depurazione di tipo Imhoff: m 30,00.
3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e l’ampliamento in elevazione per adeguare l’altezza interna utile dei locali abitabili a quella minima di legge.
4. Lo smaltimento dei liquami nel suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso ed attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall’inquinamento.

Art. 32bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)

1. La costruzione di nuove stalle e concimaie nonché l'ampliamento delle stesse deve avvenire ad una distanza non inferiore a m 50,00²⁷:
 - a) da ogni altra edificazione di tipo residenziale non connessa all'azienda agricola richiedente;
 - b) dal perimetro di delimitazione delle sottozone di tipo A, B, C, ed F.

2. I nuovi volumi ad uso diverso dall'agro-silvo-pastorale, non connessi ad azienda agricola, che implicino la presenza duratura di persone devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 50,00 da stalle e concimaie.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso a favore di destinazioni che implicino la presenza duratura di persone nonché l'ampliamento plano-volumetrico di volumi posti a distanza inferiore a m 25,00 da stalle e concimaie esistenti non è consentito, fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori, prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
Nelle sottozone A, B e C tale distanza minima non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di zona.

4. Per la realizzazione di strutture agrituristiche devono essere rispettate le distanze di legge²⁸.

²⁷ Del.G.R. 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo A)

²⁸ Art. 3 disposizioni igienico-sanitarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2635 del 28 settembre 2007.

Art. 33 (Viabilità)

1. Nella P2 “*Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*” è indicata la rete stradale pubblica composta, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, da:
 - a) A - autostrada;
 - b) C - strade extraurbane secondarie (regionali);
 - c) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - d) F - strade locali (comunali, vicinali);
 - e) F bis - itinerario ciclopedonale.

2. Gli interventi previsti per la viabilità sono indicati nelle tavole P4 inerenti alla “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*”; la tabella seguente indica le strade oggetto di modificazioni:

Nome	Localizzazione	Classificazione ai sensi del Codice della Strada	Previsione di piano
S.R. 15	Da Frazione Le Moulin a Grand Brissogne Sottozone Eg19, Ec3, Eg26, Ec4, Eg27, Ae14, Ec3, Ec6, Eg29, Ee1 Ae9, Fb4*, Ca1, Ae8, Eg34, Eg40, Eg41, Ae6, Ba1	C - strada extraurbana secondaria (regionale)	Allargamento della viabilità esistente
Strada di collegamento tra Grand Fauve e Fauve in comune di Saint Marcel	Sottozone Ae18, Eg23, Ec4	E - strada urbane di quartiere (comunale)	E - strada urbane di quartiere (comunale)
Strada di collegamento tra Neyran Dessous e la S.R. 15	Da località Neyran Dessous a S.R. nei pressi del Centro Servizi Comunali di Pacou Sottozone Ae 17, Ba10, Eg19, Fb3*	E - strada urbane di quartiere (comunale)	E - strada urbane di quartiere (comunale)
Collegamento tra Les Îles e L'Île Blonde	Sottozona Eh2	C - strada extraurbana secondaria (regionale)	Realizzazione di un ponte sulla Dora Baltea
Percorso ciclopedonale	Località varie Sottozone varie	F bis - Itinerario ciclo-pedonale	Collegamento con il Comune di Quart e passerella sulla Dora
Strada di collegamento tra Neyran-Dessous e Neyran	Dalla strada di collegamento tra Neyran Dessous e la S.R. 15 alla frazione Neyran Sottozona Ba8*	E - strada urbana di quartiere (comunale)	E - strada urbane di quartiere (comunale) Allargamento della viabilità esistente

3. Le nuove strade o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti sono assoggettati alla disciplina della NAPTP, art. 21, commi 1 e 2, e devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili di cui al d.lgs. 5 novembre 2001, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e s.m.i., fatte salve le deroghe ammesse dal d.lgs. n. 285/1992.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in fase di permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione a volume e qualità del traffico atteso ed alla sicurezza per la circolazione:
 - a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico ed alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata così dimensionata:
 - non inferiore a m. 3,00 nel caso di strada a servizio di un singolo edificio o più edifici con un numero massimo di 6 unità immobiliari;
 - non inferiore a m. 4,50 nel caso di strada a servizio di più edifici o di un solo edificio con un numero di unità immobiliari superiori a 6, di strutture ricettive con un numero di posti letto superiore a 12 e di attività commerciali di media dimensione; in tutti questi casi deve essere individuato un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 90;
 - b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 15%);
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto alla strada pubblica;
 - d) sistema di raccolta delle acque tramite cunette, pozzetti con chiusino a caditoia o griglie trasversali e sistema di allontanamento e scarico nei punti indicati dal Comune;
 - e) impianto di illuminazione qualora il tratto di strada sia superiore a m. 20;
 - f) segnaletica stradale conforme al Codice della Strada;
 - g) immissione in una strada pubblica;
 - h) pavimentazione adeguata all'uso ed alla tipologia della strada;
 - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
7. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del Nuovo codice della strada, all'autostrada si applicano le disposizioni seguenti relativamente alle distanze:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG
A. autostrade	m. 25,00 dall'area di occupazione	m 60,00 dal ciglio

8. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti relativamente alle distanze:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG (escluse le sottozone di tipo A)	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG
C. Strade extraurbane secondarie (strade regionali)	-----	m 14,00 dall'asse per strade <= m 8,00 di carreggiata m 27,50 dall'asse per strade > m 8,00 di carreggiata
E. Strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 dall'asse per strade <= m 5,00 di carreggiata m 9,00 dall'asse per strade > m 5,01 <= m 8,00 di carreggiata 15,00 dall'asse per strade > m 8,00 di carreggiata	-----
F. Strade locali (comunali, vicinali)	m 7,50 dall'asse per strade <= m 5,00 di carreggiata m 9,00 dall'asse per strade > m 5,01 <= m 8,00 di carreggiata 15,00 dall'asse per strade > m 8,00 di carreggiata	m 14,00 dall'asse per strade <= m 8,00 di carreggiata m 27,50 dall'asse per strade > m 8,00 di carreggiata
F bis. Itinerario ciclopedonale	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse

9. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, da misurarsi dal confine stradale, a seguito dell'avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	centro abitato	fuori dai centri abitati ma entro le zone destinate agli insediamenti attuabili mediante permesso di costruire diretto ovvero tramite PUD esecutivi	fuori dai centri abitati nelle zone non destinate agli insediamenti e nelle zone attuabili mediante PUD di nuova formazione
A. Autostrada	m 30,00	m 30,00	m 60,00
C. Strade extraurbane secondarie (strade regionali)	-----	m 10,00	m 30,00

E. Strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	Sottozone A: m 1,50 Sottozone B: m 5,00 Sottozone C: m 5,00 Sottozone D: m 5,00	-----	-----
F. Strade locali (comunali, vicinali)	Sottozone A: m 1,50 Sottozone B: m 2,50 Sottozone C: m 2,50 Sottozone D: m 5,00	Sottozone A: m 1,50 Sottozone B: m 2,50 Sottozone C: m 5,00 Sottozone D: m 10,00	m 20,00 (strade comunali) m 10,00 (strade vicinali)

10. Le distanze minime da rispettare nell'esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impianto di alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione dell'avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e del relativo regolamento.
11. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione dell'avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e del relativo regolamento.
12. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali e ciclopeditoni è fissata in m 5,00 da misurarsi dall'asse della strade stesse, tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
13. Nelle sottozone di tipo A, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ripristino sui fabbricati diroccati.
14. Nelle sottozone di tipo A, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, le distanze minime da osservarsi nell'edificazione di fabbricati interrati lungo le strade comunali sono:
 - a) m 1,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota inferiore a quella del piano viabile; in tal caso il solaio di copertura dovrà essere dimensionato per un sovraccarico non inferiore a 2.000,00 Kg/m² al fine di assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale; eventuali accessi al fabbricato interrato dovranno essere individuati sul lato opposto a quello confinante con la sede stradale;
 - b) m 0,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota uguale o superiore a quella del piano viabile; eventuali accessi carrabili prospettanti la sede stradale devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50.
15. Nelle sottozone di tipo B, C e D, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è possibile costruire fabbricati interrati lungo le strade comunali alle condizioni di cui al comma 14, lettera a).

- 16.** Nelle fasce di rispetto stradale, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, fermo restando la previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è ammessa esclusivamente la realizzazione di rampe e scalinate di accesso ai fondi rispettando la distanza di m. 1,50 dal ciglio stradale qualora sviluppantesi parallelamente alla viabilità, di spazi di sosta e parcheggio, di solai di raccordo tra sedime viabile e fabbricato dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 kg/m² e comunque computati quale superficie coperta, di ricoveri per attrezzi e materiali a servizio della viabilità, di manufatti e ricoveri inerenti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, di reti impiantistiche interrato, nonché di tutti quei manufatti che per la loro funzione interagiscono obbligatoriamente con la viabilità.

- 17.** Nelle fasce di rispetto stradali, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è altresì ammessa la costruzione di recinzioni e cancellate, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento edilizio, nonché l'installazione di pensiline, cartelli indicatori e segnaletici.

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)

1. Nella “*Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*” sono indicate le condotte principali dell’oleodotto, del gasdotto e dell’acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 e le eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore; gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture, ovvero di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell’ente proprietario o gestore.
4. Le distanze e le fasce di rispetto dagli impianti citati sono definiti dalle società che gestiscono gli impianti.

Art. 35 (Gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano di gestione della Comunità Montana.
2. Nella “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è identificato il sito adibito a stazione intermedia mentre nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” è individuata la sottozona Fb2*- Clapey destinata a tale scopo.
3. Lungo il perimetro della sottozona Fb2*- Clapey deve essere creata una fascia di rispetto pari a m 10,00, misurata a partire dalla recinzione, mediante l’impianto di alberature e altre barriere visive vegetali di mitigazione paesaggistico-ambientale.

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria e artigianato è dettata all'art. 48 (Sottozone di tipo D).
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) e 47 (sottozone di tipo C).
3. Per usi e attività produttive artigianali od industriali non collocabili in contesti abitativi, in quanto incompatibili ambientalmente, si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;
 - b) inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale in generale;
 - c) livelli di sicurezza modesti non rientranti nella tipologia di cui al comma 4.
4. Non sono ammesse attività industriali inquadrabili nella tipologia delle industrie a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del d.lgs 334/99.

Art. 37 (Postazioni e stazioni radioelettriche di radio telecomunicazioni)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radio telecomunicazione è disposta dal piano previsto dalla legge.
2. Le stazioni radioelettriche di radio telecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone.
3. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche e le altre strutture di radio telecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui agli art. 88 della LR 11/98 e s.m.i. e art. 71 delle presenti NTA.
4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione su tutto il territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) installazione di nuove stazioni radioelettriche²⁹ anche se non coerenti con le destinazioni di zona del P.R.G. così come previsto comma 5, art. 11, della L.R. 25/2005, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni e altre strutture, qualora:
 - necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 - tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge³⁰ ;
 - tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti.
 - funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali: impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
 - funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
 - collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando;
 - in questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.
 - b) per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;

²⁹ La nuova costruzione di stazioni radioelettriche potrà avvenire esclusivamente in aeree a basso o nullo rischio idrogeologico; nel caso di posizionamento su edifici esistenti, la loro realizzazione sarà ammissibile fatte salve le necessarie autorizzazioni.

³⁰ lr 11/1998, art. 32, comma 4.

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti.
 6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione su tutto il territorio comunale, le tipologie costruttive delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:
 - a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti;
 - b) le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientale del contesto; tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.
 7. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione non sono ammesse nuove installazioni all'interno delle sottozone di tipo A.

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nella “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicato l’impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia, fatte salve le limitazioni imposte dalla legislazione concernente le risorse idriche³¹.
2. L'area di rispetto cimiteriale, ridotta a m. 50,00 con Decreto Prefettizio n. 382 del 14 novembre 1967, ai sensi del quinto comma dell'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, concernente il testo unico delle leggi sanitarie, è inedificabile; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza ampliamenti su opere ed edifici esistenti e la realizzazione di parcheggi in superficie, parchi pubblici attrezzati e le infrastrutture cimiteriali stesse.
3. Il cimitero collocato in prossimità della chiesa parrocchiale in loc. Primaz ha valore monumentale; pertanto, se utilizzato, sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e di manutenzione, mentre per le attività di nuova costruzione, di modifica dei manufatti immobili esistenti aventi più di settanta anni e la rimozione di manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l’autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici.

³¹ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Art. 39 (Attrezzature turistiche - Attività ricreative e sportive in ambiente naturale)

1. La “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” individua la pista ciclabile, il percorso salute e le aree destinate al golf di cui all'art. 29, comma 13, lettera g), delle NAPTP, già dotate di edifici a servizio e di parcheggi. Nell'ipotesi di ampliamento delle aree destinate alla pratica sportiva in ambiente naturale del golf deve essere perseguita la conservazione dei segni del sistema agricolo tradizionale e evitata ogni forma di inquinamento connessa alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso.

Capo III- TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico³² sono rappresentati nelle tavole P3– *Tutela e valorizzazione naturalistica*;
2. I siti e i beni di specifico interesse naturalistico sono elencati di seguito.

Siti di interesse naturalistico:

- a) Les Iles – *Iris sibirica e Allium angulosum* (FV1) – inserito nella sottozona Ef2
- b) Cascata del Torrente Laures (PN1) – inserito nella sottozona Ef10
- c) Lac Les Laures – Rocce montonate (PN2) - inserito nella sottozona Ef11
- d) Testata del bacino glaciale (PN3) - inserito nelle sottozone Ef12, Ef13, Ee5 e Ee6

Beni di tipo puntuale di interesse naturalistico:

- a) Petit Ban – *Potamogeton berchtoldii* (S001) – sottozona Ed3
 - b) Petit Ban - *Potamogeton berchtoldii* (S002) – sottozona Eg6
 - c) Petit Ban - *Potamogeton berchtoldii* (S003) – sottozona Eh8
 - d) Prima – *Valeriana tuberosa* (S004) – sottozona Eg40
 - e) Pallu Dessous – *Typha minima* (S005) – sottozona Eh2
 - f) Pallu du Milieu – *Scilla bifolia* (S006) – sottozona Ec1
 - g) Pallu Dessous – *Iris sibirica* (S007) – sottozona Eh2
 - h) Petit Ban – *Iris sibirica e Allium angulosum* (S008) – sottozona Eg10
 - i) Neyran Dessous – *Iris sibirica* (S009) – sottozona Eg19
3. Negli ambiti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4³³. Eventuali interventi che possono interessare i siti o le aree prossime ai beni di specifico interesse

³² NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mine-ralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

³³ 4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo

naturalistico, per un raggio di 50 m dalla loro localizzazione, dovranno essere preventivamente concordati con la struttura Aree Protette, al fine di poter ottenere parere vincolante finalizzato alla tutela degli stessi.

idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico in-teresse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

Art. 41 (Parchi, riserve ed aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nel territorio del Comune di Brissogne è presente la Riserva Naturale Les Iles, così come indicato all'art. 39, comma 1, lettera m del PTP, istituita con Decreto del Presidente della regione 676/1993 "Istituzione della Riserva naturale in località Les Iles nei Comuni di Quart, Nus, Saint Marcel e Brissogne" e modificata con i successivi decreti 227/2000 e 111/2005.

La Riserva coincide con il SIC/ZPS identificata con il codice IT1205070 "Zona Umida Les Iles di Saint-Marcel".

Il sito è stato indicato nella tavola M2 Carta di analisi dei valori naturalistici ed individuato come sottozona Ef1 nella tavola P4 cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG. Sono inoltre recepiti gli indirizzi di cui all'art.38 delle NAPTP.

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

1. Sul territorio comunale non sono individuati siti di importanza nazionale (SIN) e regionale (SIR).
2. Nella tavola P2 – *Tutela e valorizzazione naturalistica* sono indicati i seguenti siti di importanza comunitaria (SIC) e la zona di protezione speciale (ZPS)³⁴, che ricomprendono in tutto od in parte le aree di cui all'art. 40:
 - a) IT1205070 “*Riserva Naturale Les Iles*” SIC/ZPS – sottozona Ef1.
 - b) IT 1202020 “*Mont Avic e Mont Emilius*” ZPS – sottozone Ef4, Ef6, Ef7, Ef8, Ef9, Ef10, Ef11, Ef12, Ef13, Ee3, Ee4, Ee5, Ee6, Eb5 e Eb6.
3. A tali siti e zone si applicano le norme cogenti del PTP e le vigenti disposizioni relative all'applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.³⁵

³⁴ *Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 in data 18/04/2008, Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8; DGR n. 3061 del 16/12/2011; DGR n. 970 dell'11/05/2012; Decreto del Ministero dell'Ambiente del 07/02/2013.*

³⁵ *NAPTP, art. 38; LR 21 maggio 2007, n. 8; DGR 6 luglio 2007, n. 1815*

Capo IV- ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i., art. 22, comma 1, ripartite ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, sono rappresentate nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” nelle seguenti sottozone:

ZONE DI TIPO A: parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.	
Ae Ville	Ac - Grand Brissogne
Ad Village	Ad Neyran
Ae Hameau	Ae1* - Petit Pollein Ae2* - Pallu Dessous Ae3* - Pallu Dessus Ae4 - Chaney Ae5* - Ayettes Ae6 - Chesalet Ae7 - Luin Ae8 - Primaz Ae9 - Primaz Ae10* - Vaud Ae11 - Établoz Blanchet Ae12* - Établoz Ae13* - Le Moulin Ae14 - Truchet Ae15 - Bruchet Ae16 - Fassoulaz Ae17 - Neyran Dessous Ae18 - Grand Fauve Ae19* - Pallu du Milieu

ZONE DI TIPO B: parti del territorio comunale diverse dalle zone di tipo A costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari e dai relativi elementi complementari o integrativi.	
<p>Ba</p> <p>Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate prevalentemente alla residenza.</p>	<p>Ba1 - Grand Brissogne Ba2 - Grand Brissogne -Les Plantze Ba3 - Grand Brissogne- Fontanâlla Ba4 - Grand Brissogne -Fontanâlla Ba5 - Luin Ba6* - Établoz Ba7* - Neyran Dessus Ba8* - Neyran Ba9 - Neyran Dessus Ba10 - Neyran Dessous Ba11 - Bruchet Ba12 - Grange Ba13 - Passerin</p>
<p>Bb</p> <p>Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate prevalentemente alle attività artigianali.</p>	<p>Bb1 - Les Îles Bb2 - Passerin</p>
ZONE DI TIPO C: parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari.	
<p>Ca</p> <p>Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla residenza.</p>	<p>Ca1 – Primaz</p>
ZONE DI TIPO D: parti del territorio comunale destinate ad attività industriali.	
<p>Db</p> <p>Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate ad attività industriali.</p>	<p>Db1* – L’Ile Blonde Db2* - Le Clapey</p>

ZONE DI TIPO E: parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili.	
<p>Eb</p> <p>Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayens), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.</p>	<p>Eb1 - Gramonenche Eb2 - Cheseroulaz Eb3 - Vesey Eb4 - L'Arp Eb5 - de La Vieille Eb6 - Le Tramail</p>
<p>Ec</p> <p>Sottozone boscate costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.</p>	<p>Ec1 - Bois Ru Seigneur Ec2 - Primaz Ec3 - Le Moulin Ec4 - Cheyssan Ec5 - Selva Plana Ec6 - Gramonenche Ec7 - Montseret</p>
<p>Ed</p> <p>Sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di tele radiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari.</p>	<p>Ed1 - Les Iles (Centrale Biogas) Ed2 - Les Iles (Cava) Ed3 - Pallu Dessous (Cava) Ed4 - Clapey (Cava) Ed5 - Pacou (Sito Radio-Telecomunicazioni) Ed6 - L'Arp (Centrale Idroelettrica) Ed7 - L'Île Blonde</p>
<p>Ee</p> <p>Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.</p>	<p>Ee1 - Château de Brissogne Ee2 - Cheariou Ee3 - Les Laures Ee4 - Les Laures Ee5 - Les Laures Ee6 - Les Laures Ee7 - Bruchet</p>
<p>Ef</p> <p>Sottozone di specifico interesse naturalistico</p>	<p>Ef1 - Riserva Naturale Les Iles Ef2 - Les Iles Ef3 - Selva Plana Ef4 - La Vieille Ef5 - Gramonenche Ef6 - Montseret Ef7 - Mont Père Laurent Ef8 - Mont Emilius Ef9 - Becca di Salé Ef10 - Vieille, Tramail Ef11 - Les Laures</p>

	<p>Ef12 - Mont Emilius, Pointes des Laures Ef13 - Grand Roise, Col Des Laures</p>
<p>Eg</p> <p>Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.</p>	<p>Eg1 - Petit Pollein Eg2 - Pallu di Milieu Eg3 - Pallu di Milieu Eg4 - Pallu Dessous Eg5 - Cascina Volget Eg6 - Cascina Volget Eg7 - Agriturismo Volget Eg8 - Banc Eg9 - Cascina Grou Banc Eg10 - Etabloz Clapey Eg11 - Passerin Eg12 - Blanchet Eg13 - Etabloz, Banchet Eg14 - Neyran Dessous Eg15 - Neyran Dessous Eg16 - Grange Eg17 - Neyran Dessous Eg18 - Neyran Dessus Eg19 - Neyran Dessous Eg20 - Cheysson Eg21 - Cheysson Eg22 - Neyran Eg23 - Grand Fauve Eg24 - Lovatère Eg25 - Bondinaz Eg26 - Truchet Eg27 - Bruchet Eg28 - Vaud Eg29 - Vaud Eg30 - Vaud Eg31 - Vaud Eg32 - Primaz Eg33 - Etabloz Eg34 - Etabloz, Grand Brissogne Eg35 - Chaney Eg36 - Chaney Eg37 - Chaney Eg38 - Ayettes Eg39 - Chaney Eg40 - Grand Brissogne Eg41 - Chesalet Eg42 - Fontanalla Eg43 - Les Plantze Eg44 - Grnd Brissogne Eg45 - Grand Brissogne</p>

	<p>Eg46 - Vaud Eg47 - Les Iles</p>
<p>Eh</p> <p>Sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.</p>	<p>Eh1 - Depuratore Eh2 - Fascia fluviale Dora Baltea Eh3 - Mattouaie Eh4 - Percorso salute Eh5 - Fascia fluviale Dora Baltea Eh6 - Campi regionali Sport popolari Eh7 - Fascia fluviale Dora Baltea Eh8 - Fascia fluviale Dora Baltea</p>

<p>ZONE DI TIPO F: parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale.</p>	
<p>Fa</p> <p>Sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale.</p>	<p>Fa1* - L'Île Blonde Fa2* - Les Îles Fa3* - Les Îles Fa4 - L'Île Blonde</p>
<p>Fb</p> <p>Sottozone destinate a servizi di rilevanza comunale.</p>	<p>Fb1* - Campo Sportivo Les Iles Fb2* - Le Clapey Fb3* - Pâcou Fb4* - Municipio Primaz Fb5 - Cimitero Fb6* - Les Iles</p>

Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza degli strumenti attuativi di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A si applicano le disposizioni di cui all’art. 52, comma 4, della l.r. 11/1998 e s.m.i. ed alla Deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515, e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di costruzione delle infrastrutture e dei servizi interrati di cui all’art. 52, comma 4, lettera a), della l.r. 11/98, sono attuabili fino al confine di proprietà;
 - b) negli interventi di sopraelevazione di cui all’art. 52, comma 4, lettera h) della l.r. 11/98 e s.m.i., ammessi dal presente articolo, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale;
 - c) relativamente agli interventi di ampliamento e di sopraelevazioni di edifici pubblici e d’interesse generale presenti in ciascuna sottozona, il limite massimo di densità fondiaria (I) e l’altezza massima (Hmax), stabiliti nelle tabelle prescrittive di cui all’allegato B alle presenti norme, sono incrementabili in misura non superiore, rispettivamente, al 20% e al 10%;
 - d) le linee di distribuzione dell’energia elettrica e telefoniche, del gas e similari dovranno essere preferibilmente interrate.
3. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
4. Il mutamento della destinazione d’uso su edifici che ricadono su aree ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al titolo V delle NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d’uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste
5. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono inoltre:
 - a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:
 - 1) la densità massima (I) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell’appartenenza dell’agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi delle NAPTP, art. 36, comma 10;
 - 2) le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati;
 - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
 - 1) la densità fondiaria massima (I) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
 - 2) le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati;
 - c) con riferimento ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.

6. I PUD devono comprendere almeno la metà della superficie territoriale della sottozona interessata ad eccezione delle sottozone Ac e Ad per le quali l'estensione minima del PUD è pari ad un quarto della superficie territoriale totale della sottozona.
7. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente nel lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dall'art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i), dalla l.r. 11/1998 e s.m.i.
8. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente sul lotto interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dall'art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i), dalla l.r. 11/1998 e s.m.i.
9. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A, classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, sono indicati nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” in scala 1:500.
2. Negli edifici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 52 della l.r. 11/1998 e s.m.i.

Art. 46 (Sottozone di tipo "B")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell'elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Gli interventi edilizi ed urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo devono prevedere la riqualificazione del contesto ambientale in cui sono inseriti ed inoltre sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) i nuovi fabbricati devono presentare caratteri architettonici originali, tali da risultare palesemente contraddistinti dall'edificato esistente, con un corretto rapporto tra vuoti e pieni ed un uso di forme semplici e lineari; gli usi di materiali tradizionali, quali la pietra ed il legno, dovranno essere rielaborati in considerazione delle moderne tecnologie di lavorazione e risultare integrati alle strutture con precise funzioni strutturali o di tamponamento perimetrale e non costituire elementi aggiunti a solo scopo decorativo;
 - b) le aree libere di pertinenza dei fabbricati, non destinate a verde od a parcheggio ai sensi dei successivi commi 4 e 5 devono essere adeguatamente sistemate in relazione alla tipologia ed alla destinazione d'uso dell'edificio;
 - c) le aree pubbliche o private utilizzate per l'installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l'ambiente circostante;
 - d) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l'aspetto estetico del territorio devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - e) nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - 1) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - 2) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - f) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono comportare l'eliminazione dei corpi aggiunti al volume originario; la loro eventuale ricostruzione deve risultare integrata all'organismo principale;
 - g) gli elementi in contrasto con l'ambiente presenti nei fabbricati esistenti o nelle aree di pertinenza quali tettoie, corpi aggiunti realizzati con materiali incoerenti, devono essere rimossi in occasione di interventi ai fabbricati medesimi;
 - h) i nuovi fabbricati dovranno avere una volumetria massima per ogni singolo fabbricato di 1200 m³.
4. Gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti di quelli esistenti ed i mutamenti di destinazione d'uso devono essere dotati di spazi destinati a parcheggio privato, comprensivi delle superfici necessarie alla sosta ed alla manovra dei veicoli, nella misura minima di m² 1 per ogni m² 2 di

superficie urbanistica (Sur), fatta eccezione per quegli interventi che non necessitano di viabilità pubblica o privata; tali spazi possono essere individuati all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza.

5. In relazione alle diverse destinazioni d'uso sono inoltre stabiliti i seguenti parametri minimi:
 - a) abitazione permanente o principale (d1) ed abitazione temporanea (dbis1): 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare di cui 1 coperto ed 1 scoperto;
 - b) attività produttive artigianali o industriali locali (e): superficie minima da destinare a parcheggio pari alla superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - c) esercizi di vicinato (f1): superficie minima da destinare a parcheggio pari alla superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività con un minimo di 2 posti auto;
 - d) medie strutture di vendita (f2): superficie minima da destinare a parcheggio pari alla superficie lorda di pavimento destinata all'attività, con un minimo di 8 posti auto;
 - e) alberghi (g1), residenze turistico-alberghiere (g2) ed esercizi di affittacamere (g7): 1 posto auto per ogni camera;
 - f) case ed appartamenti per vacanza (g12): 1 posto auto per ogni unità residenziale;
 - g) ristorazione (g10): 1 posto auto ogni 2 coperti;
 - h) bar (g10): superficie minima da destinare a parcheggio pari al doppio della superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - i) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale (m1), esclusi gli edifici religiosi: superficie da destinare a parcheggio pari alla superficie utile agibile (Sua).
6. Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di spazi destinati a verde privato nella misura di m^2 1 per ogni m^2 2 di superficie urbanistica (Sur) di costruzione, di cui almeno il 50% della superficie richiesta realizzata in piena terra con la messa a dimora di 2 alberi di alto fusto ogni m^2 50 di area verde. La realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima 60% della superficie del lotto.
7. Per le destinazioni ad alberghi (g1), sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero (l) e pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) devono essere individuati spazi destinati a verde nella misura minima del 30% della superficie del lotto.
8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.
9. La realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima 60% della superficie del lotto.

Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) i nuovi fabbricati devono presentare caratteri architettonici originali con un corretto rapporto tra vuoti e pieni ed un uso di forme semplici e lineari; gli usi di materiali tradizionali, quali la pietra ed il legno, dovranno essere rielaborati in considerazione delle moderne tecnologie di lavorazione e risultare integrati alle strutture con precise funzioni strutturali o di tamponamento perimetrale e non costituire elementi aggiunti a solo scopo decorativo;
 - b) le aree libere di pertinenza dei fabbricati, non destinate a verde od a parcheggio ai sensi dei commi 4 e 5, devono essere adeguatamente sistemate in relazione alla tipologia ed alla destinazione d’uso dell’edificio;
 - c) le aree pubbliche o private utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - d) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - e) nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - 1) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - 2) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - f) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono comportare l’eliminazione dei corpi aggiunti al volume originario; la loro eventuale ricostruzione deve risultare integrata all’organismo principale.
 - g) nella sottozona Ca1 - Primaz gli interventi edilizi devono armonizzarsi con la conformazione del terreno attuale ed essere caratterizzati da forme lineari a sviluppo orizzontale.
 - h) i nuovi fabbricati nelle sottozone di tipo Ca dovranno avere una volumetria massima per ogni singolo fabbricato di 1200 m³.
4. Gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti di quelli esistenti ed i mutamenti di destinazione d’uso devono essere dotati di spazi destinati a parcheggio privato, comprensivi delle superfici necessarie alla sosta ed alla manovra dei veicoli, nella misura minima di m² 1 per ogni m² 2 di

superficie urbanistica (Sur), fatta eccezione per quegli interventi per i quali non è necessaria la viabilità pubblica o privata; tali spazi possono essere individuati all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza.

5. In relazione alle diverse destinazioni d'uso sono stabiliti inoltre i seguenti parametri minimi:
 - a) abitazione permanente o principale (d1) ed abitazione temporanea (dbis1): 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare di cui 1 coperto ed 1 scoperto;
 - b) attività produttive artigianali o industriali locali (e), superficie minima da destinare a parcheggio pari alla superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - c) alberghi (g1), residenze turistico-alberghiere (g2) ed esercizi di affittacamere (g7): 1 posto auto per camera;
 - d) ristorazione (g10): 1 posto auto ogni 2 coperti;
 - e) bar (g10): superficie minima da destinare a parcheggio pari al doppio della superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - f) attività pubbliche e di servizio o di pubblico interesse di rilievo locali (m1), esclusi gli edifici religiosi: superficie da destinare a parcheggio pari alla superficie utile agibile (Sua).
6. Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di spazi destinati a verde privato nella misura di m² 1 per ogni m² 2 di superficie urbanistica (Sur) di costruzione. Il 50% della superficie richiesta deve essere realizzata in piena terra. E' prescritta la messa a dimora di 2 alberi di alto fusto ogni m² 50 di area verde. Per le destinazioni ad alberghi (g1) e pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) devono essere individuati spazi destinati a verde nella misura minima del 30% della superficie del lotto.
7. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.
8. La realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima 60% della superficie del lotto.

Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo D destinate alle attività produttive industriali.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione e di ristrutturazione edilizia dei fronti devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra vuoti e pieni e da un uso di forme semplici e lineari, con elementi di finitura coerenti con le destinazioni d’uso previste;
 - b) le aree private pertinenti ai fabbricati e quelle pubbliche utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - c) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - d) i parcheggi devono essere dotati di adeguate schermature piantumate ed alberate lungo il loro perimetro esterno; all’interno dell’area destinata a tale scopo devono essere previsti spazi verdi alberati nella misura non inferiore al 20% della superficie destinata a parcheggio, comprese le corsie di manovra.
4. I parcheggi e le aree verdi privati devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, con eventuali ampliamenti nei limiti consentiti, sono subordinati all’esistenza di:
 - 1) parcheggi ricompresi all’interno del lotto di pertinenza nella misura minima di 1 un posto auto ogni 5 addetti;
 - 2) spazi di parcheggio esterni al lotto di pertinenza ed all’eventuale recinzione dello stesso, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 20% della superficie coperta dall’insediamento produttivo;
 - 3) esistenza di aree verdi alberate pari almeno ad un ventesimo della superficie fondiaria;
 - b) i nuovi insediamenti, gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di riconversione produttiva sono subordinati all’esistenza di:
 - 1) parcheggi ricompresi all’interno del lotto di pertinenza nella misura minima di 1 posto auto ogni 2 addetti;
 - 2) spazi di parcheggio esterni al lotto di pertinenza ed all’eventuale recinzione dello stesso, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 50% della superficie coperta dell’insediamento produttivo;
 - 3) aree verdi alberate pari almeno ad un decimo della superficie fondiaria.
5. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza;

- b) riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
6. Per la ristrutturazione edilizia gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con loro eventuale riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
7. All'interno di ciascuna sottozona di tipo Db è prescritta una fascia di rispetto inedificabile da misurarsi lungo il perimetro di zona avente larghezza pari a m 20,00 (m 30,00 in caso di confine con la Dora Baltea); all'interno di tale fascia, per le aree adiacenti all'autostrada deve essere inserita una cortina alberata per mascherare i fabbricati; per gli edifici esistenti compresi nella fascia inedificabile sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione, e riconversione, limitatamente alle modificazioni dei cicli produttivi.
8. Le aree destinate allo stoccaggio di materie prime o lavorati, funzionali al processo produttivo, devono essere opportunamente schermate con barriere vegetali; in caso di ristrutturazione urbanistica, riconversione produttiva e nuovi interventi, tali aree devono essere ubicate in posizioni visivamente defilate.
9. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64,65, 66 e 67.

Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)

1. Nel territorio comunale non sono state individuate sottozone di tipo “Ea”.

Art. 50 (Sottozona di tipo “Eb”)

1. Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono indicate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo. Le sottozone di tipo Eb sono da ritenersi di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lett. d), comma 2, dell'art. 14 della l.r. 11/1998 e s.m.i.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell'elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Nei pascoli da riqualificare³⁶ sono ammessi interventi di completamento, ampliamento e nuova costruzione di fabbricati rurali rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive delle addetti e degli animali e fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti, recependo inoltre quanto previsto all'art. 14 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9.
4. Fatte salve ulteriori disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, nei pascoli da riqualificare sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione dell'alpeggio, quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamento e quant'altro occorrente per lo sfruttamento razionale del pascolo e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture. Per i pascoli da mantenere gli interventi consentiti sono quelli di cui all'alinea precedente con esclusione degli impianti irrigui mobili o semifissi, delle opere di livellamento.
5. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione le modalità di intervento sono quelle dell'art 25 delle NTA;
 - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;

³⁶ NAPTP, art. 31, comma 3

- f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
- 6. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 64, 65, 66 e 67 delle NTA.
- 7. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.

Art. 51 (Sottozona di tipo “Ec”)

1. Nella “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Nelle parti di sottozona non coperte da bosco e per i fabbricati ivi presenti, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed all’art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale devono essere compatibili con l’esigenza di salvaguardia e valorizzazione del sistema;
 - b) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione le modalità di intervento sono quelle dell’art 25 delle NTA;
 - c) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti esistenti, costruiti antecedentemente al 1945, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con i caratteri tipici locali;
 - d) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - e) qualora l’edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa.
4. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)

1. Nella “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali discariche, attività estrattive, siti di telecomunicazioni, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori alla potenza nominale media indicata all’art. 31, comma 1, lettera b).
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali, sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale.
4. Le aree pertinenti ai fabbricati ed agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d’uso ed all’esigenza di conseguire il miglior inserimento ambientale.
5. Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione ammessi nelle sottozone Ed1, Ed2, Ed3, Ed4 e Ed5, Ed6 ed Ed7 sono necessari quattro posti auto ogni nuova realizzazione o ampliamento, da collocare in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
6. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.
7. Nelle aree estrattive inserite nel PRAE può essere svolta esclusivamente l’attività di coltivazione di cava, fatto salvo quanto indicato all’art.3, comma 6 della l.r. 13 marzo 2008, n.5.

Art. 53 (Sottozona di tipo "Ee")

1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono indicate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell'elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. a), NAPTP, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, previo ottenimento del parere della Sovrintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
4. Nelle sottozone di tipo Ee trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti di cui all'art. 40, NAPTP.
5. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione le modalità di intervento sono quelle dell'art 25 delle NTA;
 - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
6. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63, 64, 65, 66 e 67 delle NTA.
7. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.

Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)

1. Nella “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Ef, parti di territorio che presentano valore naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico o altre aree naturali.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Nelle sottozone in questione opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4.
4. Nelle sottozone Ef, previa intesa di cui alle NAPTP, art. 38, comma 5, sono ammesse nuove opere infrastrutturali quali sentieri di accesso, percorsi lungo l’alveo, passerelle, piazzole di osservazione ed altre strutture volte alla valorizzazione ed alla fruizione del bene.
5. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)

1. Nella “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano, per contiguità e natura dei terreni, ad esserlo.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Nelle sottozone in questione, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed all’art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione le modalità di intervento sono quelle dell’art 25 delle NTA;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti esistenti, costruiti antecedentemente al 1945, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con i caratteri tipici locali;
 - c) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - d) qualora l’edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa,
 - e) qualora siano effettuati interventi di nuova costruzione si applicano i commi 1 e 2 dell’art.14 delle NTA.
4. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.
5. Si applicano le seguenti disposizioni³⁷:
 - a) La realizzazione, ai sensi dell’art. 8 comma1 lettera b), di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è ammessa sulla base delle seguenti disposizioni:
 - localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nella tavola P4 - Zonizzazione, Servizi e Viabilità del PRG, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse³⁸, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell’ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d’uso;
 - delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all’attività aziendale;
 - ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;

³⁷ NAPTP, art. 26, commi 7 e 8

³⁸ NAPTP art. 38 e 40.

- sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra dal piano del terreno risistemato;
 - Il dimensionamento degli interventi relativi ai fabbricati rurali è determinato dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico contenente gli standard costruttivi³⁹ e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- b) Per quelle strutture non individuate all'interno del manuale i parametri massimi ammessi sono i seguenti:
- magazzini extraziendali per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli h utile max di m 3,5 e m 5,0 al colmo, rapporto di copertura max di 1/3 della superficie fondiaria e superficie massima di m² 200, n. piani 1;
 - Serre: si vedano le disposizioni di cui all'art. 59 delle presenti NTA.
- c) Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
- essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità nonché essere computati secondo l'indice di m² 0,01 di superficie utile abitabile per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di trecento metri quadrati di complessiva superficie utile abitabile;
- d) ai fini del presente comma, sono computati anche i volumi abitativi già esistenti nell'ambito dell'azienda, situati nelle sottozone agricole di tipo E, a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Il permesso di costruire a realizzare le opere di cui al presente comma è subordinato alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici.”;

³⁹ *Manuale contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali ed annessi, e relativi criteri generali di applicazione approvato con dGr 1544/2006.*

Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)

1. Nella “*Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*” sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ludico-sportive ed attività turistiche in ambito naturale.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Le sottozone Eh1, Eh2 sono finalizzate alla conservazione ed alla ricostituzione delle fasce boscate lungo il corso del fiume, nonché alla creazione di infrastrutture di tipo sportivo.
4. Le sottozone Eh3, Eh6 sono finalizzate al mantenimento delle pratiche agro-pastorali e degli sport popolari con la possibilità di realizzare strutture leggere ai fini di queste ultime.
5. La sottozona Eh4 è finalizzata alla ricostituzione del bosco e alle pratiche ludico-sportive (percorso della salute) con la possibilità di realizzare strutture leggere ai fini di queste ultime.
6. Le sottozone Eh5, Eh8 sono finalizzate alla conservazione ed alla ricostituzione delle fasce boscate lungo il corso del fiume, nonché alla pratica del golf.
7. La sottozona Eh7 è finalizzata alla pratica del golf.
8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)

1. Nel territorio comunale non sono state individuate sottozone di tipo “Ei”.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. Non rilevante.

Art. 59 (Beni strumentali all'attività agricola – Strutture pertinenziali - Serre)

A **BENI STRUMENTALI** a servizio di fondi coltivati nelle zone E⁴⁰

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al punto 3, con superficie netta inferiore a 20 m², nelle zone territoriali di tipo E, ad eccezione delle sottozone Ea, Ec, Ed, Ee, ed Ef, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), per primo intervento si intende:
 - la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie netta complessiva inferiore a 20 m²;
 - la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva inferiore a 20 m².L'ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.
3. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
 - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m².
4. I beni strumentali devono avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:
 - se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
 - se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
Il Comune può definire tipologie costruttive diverse da quelle sopra indicate, sulla base delle specifiche caratteristiche delle zone territoriali interessate.

⁴⁰ Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. A.

5. Le superfici di asservimento di cui ai successivi punti 5 e 6 sono intese come sommatoria di lotti da asservire al bene strumentale, anche tra loro disgiunti. Il bene deve in ogni caso insistere su uno dei lotti asserviti.
6. I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), devono essere realizzati fuori terra, senza previsione di accesso carraio. La superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	superficie interna massima	superficie agricola minima da asservire
beni strumentali di cui al comma 3, lettera a	10 m ²	oltre 1.000 m ²
beni strumentali di cui al comma 3, lettera b	10 m ²	oltre 2.000 m ²
	20 m ²	oltre 5.000 m ²

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 50 metri, se si tratta di nuova realizzazione;
- 25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

7. La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 3, lett. c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

strutture interrato	strutture emergenti	superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m ²	10 m ²	da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	da 501 a 1.000 m ²
20 m ²	15 m ²	da 1.001 a 2000 m ²
20 m ²	20 m ²	oltre 2.000 m ²

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, mentre per le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e a boschi è richiesta una superficie minima di 2000 mq”.

8. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienico-sanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
9. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle NTA dei PRG per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l’indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
10. Il proprietario o i proprietari all’atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali delle superfici di cui alle tabelle precedenti e dimostrare il possesso nonché l’uso agricolo in atto, quest’ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
11. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
12. In ogni caso i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all’uso agricolo.”
13. E’ ammessa l’installazione temporanea (da novembre a maggio) di serre mobili stagionali per attività floreali e/o orto-frutticole per usi familiari nell’ambito delle aree coltivate ad orto, ricomprese in qualsiasi sottozona indipendentemente da quanto previsto nelle tabelle di sottozona, ad esclusione delle sottozone di tipo Eb, Ec, Ee, Ef ed Eh.

Tali strutture temporanee:

- sono ammesse in ragione di una unità per nucleo familiare che vi abbia interesse;
- devono presentare superficie coperta non superiore a 20,00 m² e altezza non superiore a m. 2,00;
- devono essere realizzate con materiali leggeri, non presentare basamenti fissi ed avere aspetto decoroso e rifinito;
- non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime tra le costruzioni e dai confini;
- devono essere completamente rimosse entro la fine del mese di maggio di ogni anno.

Le strutture sono vincolate al fondo in cui si effettua la coltivazione, alla cui cessazione, la struttura deve essere rimossa.

Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NTA Tabelle prescrittive.
3. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione, e di ristrutturazione edilizia dei fronti devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra vuoti e pieni e da un uso di forme semplici e lineari, con elementi di finitura coerenti con le destinazioni d’uso previste;
 - b) le aree libere o pertinenti ai fabbricati devono essere sistemate in relazione al loro utilizzo od alla destinazione d’uso dell’edificio; le aree utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - c) i nuovi elementi di arredo urbano, compresi gli impianti tecnologici che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi.
4. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza;
 - b) riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
5. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi con loro eventuale riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) esistenza di spazi di parcheggio all’interno della sottozona, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 20% della superficie coperta dell’edificio;
6. Nell’ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) previsione di spazi di parcheggio all’interno del lotto interessato, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 50% della superficie coperta dell’edificio;
 - b) previsione di aree verdi funzionali alla nuova infrastruttura non inferiori al 20 % della superficie del lotto interessato.
7. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), zone umide e laghi (art. 34, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale⁴¹.
2. Le aree destinate ai servizi obbligatori, ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate al vincolo preordinato all’espropriazione⁴².
3. Gli interventi urbanistico-edilizi nelle aree destinate ai servizi sono assoggettati agli stessi parametri stabiliti per la sottozona in cui sono compresi.

⁴¹ Art 61 della l.r. 11/98

⁴² Art. 91 della l.r. 11/1998.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte le stradali)

1. Nel territorio comunale il PTP non ha individuato fasce urbane da riqualificare ai sensi dell'art. 20 delle relative norme di attuazione.

Capo V- AMBITI INEDIFICABILI

Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le aree boscate a cui si applicano le disposizioni dell’art. 33, l.r. 11/1998 e s.m.i. e delle NAPTP, art. 32, comma 6, lettera b), e comma 7, nonché quelle contenute nei piani di settore.

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nella tavole degli ambiti inedificabili relativi alle zone umide e laghi sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 34⁴³, lr 11/1998.

⁴³ Art. 34. (Zone umide e laghi).

1. E' vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali per una profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in tema di altezza minima libera interna. E' altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse interrato strettamente connesse con gli edifici esistenti.

4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, previo parere vincolante della Giunta Regionale.

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali di cui all’art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i. ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Oltre alle disposizioni generali di cui al comma 1, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia nei terreni sedi di frane sono anche assoggettati alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalla Relazione della cartografia degli ambiti inedificabili.
3. Al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell’area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza, il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica dovrà evidenziare di aver preso visione degli elaborati relativi agli ambiti inedificabili.
4. Le precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente nei terreni posti in zone soggette a frane sono quelle determinate per ogni singolo intervento dalla perizia geologica e/o geotecnica relativa.

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*” sono individuati i terreni a rischio di inondazione di cui all’art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i. ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Oltre alle disposizioni generali di cui al comma 1, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia nei terreni a rischio di inondazione sono anche assoggettati alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalla Relazione della cartografia degli ambiti inedificabili.

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella “*Cartografia degli ambiti inedificabili*” sono individuati i terreni a rischio di valanghe o slavine di cui all’art. 37 della l.r. 11/1998 e s.m.i. ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla l.r. 24 giugno 2002, n. 11, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66 e 67, e precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'art.37, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 e s.m.i.

2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla l.r. 11/2002, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B individuate ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998 e s.m.i.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Negli immobili esistenti con destinazione d'uso contrastante con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della l.r. 11/1998 e s.m.i.

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme, ad eccezione di quelle derivanti da fonti legislative o regolamentari, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 88 della l.r. 11/1998 e s.m.i. e ai sensi della DGR n.4243 del 29 dicembre 2006.
2. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona.